

# STATUTO FONDAZIONE “AREZZO WAVE ITALIA”

## Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata “**Arezzo Wave Italia**”, con sede in Arezzo, Via Masaccio n.14.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “AWI”.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

## Articolo 2 Scopi

La Fondazione si pone quale finalità la promozione, l'educazione del pubblico e la diffusione delle culture musicali attuali in uno con le connesse forme di espressività, dai suoi ambiti territoriali di identità e di radicamento popolare alla cultura multi-etnica, superando limiti geografici, ideologici, religiosi e discriminatori, diffondendo un modello educativo multiculturale.

La Fondazione potrà, tra l'altro, ideare e sostenere progetti ed idee utili allo sviluppo della cultura, anche locale, in tutte le sue manifestazioni, in un'ottica internazionalistica, solidaristica e mutualistica, con particolare riguardo agli aspetti formativi e pedagogici della medesima.

La Fondazione intende altresì privilegiare le relazioni con organi istituzionali, enti pubblici e privati, per l'istituzionalizzazione della cultura musicale attuale italiana, non solo giovanile, e dei suoi aspetti culturali, e per la sua divulgazione e promozione all'estero, acquisendone titoli, rappresentanza, riconoscimenti e finanziamenti.

## Articolo 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture teatrali, ricreative ed espositive;

- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 4 Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Articolo 5 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Articolo 6 Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti e da Partecipanti Onorari;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 7 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Articolo 8** **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari.

## **Articolo 9** **Fondatore**

E' Fondatore Mauro Valenti, vita sua natural durante.

Egli potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative di cui al presente statuto.

## **Articolo 10** **Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari**

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Possono divenire Partecipanti Onorari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono alla realizzazione, allo sviluppo ed alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro, beni materiali ed immateriali e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio

della medesima nonché coloro che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori d'interesse della Fondazione.

### **Articolo 11 Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali, Partecipanti ovvero Partecipanti Onorari anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

### **Articolo 12 Esclusione e recesso**

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

### **Articolo 13 Organi ed Uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Advisory Board;
- il Revisore dei Conti.

È ufficio della Fondazione il Direttore Generale, ove nominato.

### **Articolo 14 Consiglio d'Indirizzo**

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di nove.

La composizione sarà la seguente:

- il Fondatore, Signor Mauro Valenti;
- due membri nominati dal Fondatore;
- fino a sei membri nominati, anche congiuntamente, dai Partecipanti Istituzionali;

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza del Fondatore ovvero di persona dal medesimo designata ai sensi dell'articolo 9 nonché dei membri di spettanza del medesimo ai sensi del presente articolo.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Gestione;
- nominare i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti e i Partecipanti Onorari; la deliberazione è inappellabile;
- nominare il Presidente della Fondazione ed, eventualmente, il Vice Presidente;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare il Revisore dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dal Fondatore.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

## **Articolo 15**

### **Quorum**

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia il Fondatore ovvero almeno una delle persone dal medesimo designate. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo.

Il settanta per cento dei punti/voto è attribuito al Fondatore ed ai membri dal medesimo designati; il trenta per cento è attribuito ai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali, anche in proporzione alle complessive contribuzioni alla Fondazione. I punti/voto spettanti al Fondatore ed ai membri dal medesimo designati sono così distribuiti: il quaranta per cento al Fondatore Mauro Valenti ed il quindici per cento a ciascuno degli altri due; nel caso in cui uno di quest'ultimi non voglia ovvero non possa partecipare alla riunione, il numero dei suoi punti/voto si cumula con quello spettante al

Fondatore. Nel caso in cui, viceversa, il Fondatore non voglia ovvero non possa partecipare alla riunione, egli dovrà designare la persona cui dovranno essere attribuiti i suoi punti/voto.

Il Consiglio si riunisce validamente, per la discussione degli argomenti di cui al secondo comma, in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantacinque per cento dei punti/voto determinati. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole del cinquantacinque per cento dei punti/voto assegnati.

## **Articolo 16** **Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione e due Consiglieri, tutti nominati dal Consiglio d'Indirizzo, che restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare il Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

## **Articolo 17** **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo al proprio interno.

Il Presidente resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, inoltre, può convocare i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in assemblea non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

## **Art. 18** **Advisory Board**

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Statuto il Consiglio di Indirizzo, può istituire l'Advisory Board.

L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Indirizzo e con il Consiglio di Gestione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Gestione per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri dell'Advisory Board durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.

L'Advisory Board si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ed è dal medesimo presieduto. Il Presidente può designare un Coordinatore dell'Advisory Board destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.

## **Art. 19** **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Fondatore ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

## **Articolo 20** **Clausola arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Arezzo e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

## **Articolo 21** **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

## **Articolo 22** **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Articolo 23**  
**Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.TO: MAURO VALENTI  
ROSANNA RIGON TESTE  
FRANCESCO FLORIAN TESTE  
ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.